



Oggetto:

IL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

Legnano, 15 ottobre 2014

Spett. Cliente,

ci permettiamo di scrivere questa informativa perchè sono molte le richieste di specifica che ci pervengono in relazione all'obbligatorietà di tenuta del registro dei controlli antincendio.

Per far chiarezza sul registro occorre come prima cosa redarre una breve cronistoria:

- Il registro dei controlli antincendio è stato introdotto con il DPR 37 del 1998 dove all'articolo 5 comma 2 veniva detto che nelle attività soggette al "CPI" era obbligatorio che la persona responsabile tenesse un registro sul quale doveva annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, la formazione e la formazione del personale che venivano fatti nell'attività.

- Il DPR 37 del 1998 viene poi abrogato dal DPR 1 agosto 2011 n. 151, in questo decreto all'articolo 6 comma 2 viene detto che nelle attività soggette al "CPI" (che non sono soggette a quanto previsto dal DM 81) è obbligatorio che la persona responsabile tenga un registro sul quale deve annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, la formazione del personale che vengono fatti.

Di fatto questo DPR abroga il registro dei controlli nelle attività soggette a CPI che sono luoghi di lavoro, poichè erroneamente il registro delle manutenzioni previsto dal DM 81 veniva visto come un doppio il registro delle manutenzioni antincendio (Dossier del Dipartimento della funzione pubblica: a pagina 35 si evidenzia che l'abolizione del registro dei controlli porterà allo stato ad un risparmio di 82,7 milioni di Euro).

- A giugno del 2013 il giorno 20 viene pubblicata la nuova norma di manutenzione UNI 9994-1 dove al punto 8.3 si precisa che la persona responsabile DEVE predisporre e tenere aggiornato un registro, FIRMATO DALLA STESSA PERSONA RESPONSABILE, in cui sono registrati i lavori svolti e lo stato in cui si lasciano gli estintori. Tale registro deve essere sempre presente presso l'attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore. L'accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell'apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato.

La norma non fa distinzione tra attività soggette a CPI o NON soggette a CPI quindi lo prevede in tutte le attività.

La norma UNI 9994-1 non ha applicazione volontaria in quanto è resa obbligatoria dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 dove all'articolo Art. 4. viene detto che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel





rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Il registro antincendio risulta quindi obbligatorio in tutte le attività, ed è la persona responsabile a doverlo compilare e firmare.

Per completezza di informazione ecco la definizione di persona responsabile: UNI 9994-1

3.3.4 **persona responsabile:** Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto.
[UNI EN 671-3:2009, punto 3.3].

Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili.

e poichè richiamata dalla UNI 9994-1 la definizione di persona responsabile: UNI EN 671-3

3.3 **persona responsabile:** Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto.

Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili.

In allegato i decreti citati nell'informativa

Fiduciosi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

Lo staff
M.B. S.r.l.